

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 41

Adunanza 5 settembre 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI FAVRIA - VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 907 - 178307/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore SILVANA ACCOSSATO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Favria:

- è dotato di P.R.G.C. approvato con deliberazione G.R. n. 88-21494 del 22/12/1992;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 19 del 21/06/2000, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 26/11/1999, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, previsto dal sopracitato settimo comma dell'art. 17 della L. R. 56/77;

Rilevato che con la Variante proposta si procede a:

- destinare alla residenza, inserendola nella Zona "RE1", l'area a Servizi Pubblici distinta con la sigla "S3", della superficie di mq. 1650 occupata da una ex scuola elementare comunale e da due tettoie e servizi adibiti a magazzino mezzi comunali;
- trasformare in Servizi Pubblici, classificandola con la sigla "S3", un'area della superficie di mq. 900 di proprietà comunale situata nella Zona residenziale "RE3", sulla quale esiste un edificio con destinazione residenziale o assimilata;
- trasformare in Servizi Pubblici, annettendola alla sopacitata zona "S3", un'area della superficie di mq. 750, precedentemente destinata alla viabilità;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 19/2000 di adozione e dai relativi elaborati tecnici;

Dichiarato che la variante in esame:

- non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, attualmente all'esame della Regione;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali approvati, non presenta contrasti con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Rilevato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 06/09/2000;

Vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 24/08/2000;

Tenuto conto che con separato provvedimento viene proposta una osservazione in ordine alla necessità di verificare la sussistenza dei requisiti di Variante parziale relativamente allo scambio di destinazione: da servizi pubblici a residenza, e viceversa, di due aree di proprietà comunale, entrambe edificate, poiché:

- deve essere accertata la trasformabilità a Servizi Pubblici dell'immobile che "*... attualmente è destinato a residenza ed assimilati*"; nel caso in cui perdurasse la destinazione residenziale, la trasformazione, da Servizi Pubblici a residenza, della ex scuola elementare e del magazzino mezzi comunali costituirebbe incremento della capacità insediativa del Piano;

- deve altresì essere accertato che la volumetria trasformabile in residenza, relativa agli edifici inseriti nella zona residenziale (ex scuola elementare e magazzino mezzi comunali) non sia superiore di quella dell'edificio residenziale proposto come Servizio Pubblico, al fine di non incrementare, anche in tale caso, la capacità insediativa del Piano vigente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale**

**DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. del Comune di Favria, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21/06/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;

2. di dare atto che con separato provvedimento viene formulata l'osservazione riassunta nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Favria la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso